

A.G.C. 12 Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - Decreto dirigenziale n. 689 del 11 dicembre 2009 – D.Lgs 164/2000 - D.P.R. 327/2001 come modificato dal D.Lgs 330/2004 - Approvazione del progetto presentato dalla SNAM RETE GAS S.p.A. relativo al metanodotto denominato "Allacciamento CACEM S.r.l." nel Comune di Sessa Aurunca (CE).

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/98 ;
- l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;
- con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 27 aprile 2001 sono state attribuite al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche, dell' A.G.C. n. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", le competenze funzionali relative al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza per gasdotti, salvo quelli di interesse nazionale, individuati con D.M. del 22/12/2000 ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 164 del 23/05/2000;
- l'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati", alla quale struttura è affidata, tra l'altro, l'attività relativa alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- con la DGR n. 2119 del 31/12/2008, è stato rinnovato l'incarico di Dirigente del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'AGC 12 "Sviluppo economico", già conferito con DGR n. 47 del 11/01/2008 al Dr. Luciano Califano;
- con la delibera di Giunta Regionale n°1337 del 31 /07/2009 è stato confermato l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale-Energy Management" del Settore 04- A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" al Dr. Fortunato Polizio;
- con Decreto Dirigenziale n. 17 del 07/07/2009 il Coordinatore dell'Area 12 "Sviluppo Economico" ha delegato a tutti i Dirigenti di Settore dell'Area il compimento delle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle rispettive competenze;
- che con DGR 1152 del 30 /6/2009 è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'AGC.12 alla D.ssa Carolina Cortese.

ACQUISITA

- la nota della società SNAM Rete Gas S.p.A. n. DI-SOCC/AM/796 del 28/06/2007 con la quale veniva trasmessa l'istanza di approvazione del progetto del metanodotto "Allacciamento Cacem S.r.l."- DN 100 (4") – 75 BAR- nel Comune di Sessa Aurunca (CE) con la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o asservimento in osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 164/2000 e di quelle contenute nel D.P.R. n. 327/2001 come modificato, il quale all'art. 52 sexies-comma 3 prevede l'intervento sostitutivo da parte della Regione nel caso di inerzia da parte del Comune protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento;

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 52 quater – comma 1 – del nominato D.P.R. 327/2001 come modificato, con nota 0631835 del 12/07/2007 veniva indetta e convocata una I Conferenza di Servizi per il giorno 10/09/2007;
- che nell'ambito della suddetta Conferenza gli Enti presenti esprimevano, tramite i loro rappresentanti, i seguenti pareri:
 1. l'**ARPAC** esprimeva parere favorevole, non risultando, dall'esame degli elaborati progettuali, opere tecnologiche che producono inquinamento acustico o elettromagnetico;
 2. la **Soprintendenza ai Beni Archeologici** esprimeva Parere di Massima Favorevole con la prescrizione che i lavori, limitatamente agli interventi nel sottosuolo, venissero eseguiti sotto il diretto controllo del personale dell'Ufficio dei Beni Archeologici di Mondragone;
 3. la **Provincia di Caserta**, esprimeva Parere di Massima Favorevole a condizione che vengano rispettate tutte le norme del nuovo Codice della Strada;
 4. la **Rete Ferroviaria Italiana** consegnava, in sede di Conferenza, una nota scritta, contenente una dichiarazione di parere favorevole, che veniva acquisita al protocollo regionale col numero 0759627;
 5. i rappresentanti del Comune di **Sessa Aurunca** esprimevano la loro perplessità sulla legittimità dell'intervento sostitutivo adottato dalla Regione, in quanto il Comune, ricevuta l'istanza da parte della SNAM RETE GAS, non era rimasto inerte, ma aveva richiesto alla società proponente documentazione integrativa senza ricevere riscontro ed, inoltre, a giustificazione del parere negativo espresso anche per iscritto, contestavano la legittimità del permesso a costruire rilasciato alla CACEM dal Commissario ad acta dell'Amministrazione Provinciale di Caserta;
 6. il rappresentante dell'Amministrazione Procedente, dopo aver evidenziato che esulava dalla competenza del consesso l'esame della legittimità del permesso a costruire rilasciato alla CACEM dal Commissario ad acta, dichiarava che, nello spirito di leale collaborazione tra Enti e senza lo spirito di prevaricazione dell'uno rispetto all'altro, il completamento dell'esame della pratica poteva essere trasferito al Comune, a condizione che non venisse disatteso tutto il lavoro istruttorio fino ad allora svolto e venissero ritenuti esaustivi tutti i pareri già rilasciati dalle Amministrazioni competenti;
- che con nota n. 0903474 del 25/10/2007 veniva trasmesso al Comune di Sessa Aurunca, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi, il fascicolo contenente l'intera pratica de qua, perché ne fosse completato l'iter istruttorio nei termini previsti dall'art. 52 quater-comma 4 del D.P.R. 327/2001 come modificato;
- che con nota del 12/05/2009 la SNAM RETE GAS comunicava a questo Settore la perdurante inerzia del Comune di Sessa Aurunca e richiedeva l'intervento sostitutivo di questo Settore ai sensi del richiamato comma 3-art. 52 sexies del D.P.R. 327/2001 come modificato;
- che questo Ufficio con nota del 15/06/2009 chiedeva la restituzione dell'intero fascicolo contenente la pratica, perché si potesse completare l'esame istruttorio dell'istanza di che trattasi;
- che in data 26/08/2009 il Comune di Sessa Aurunca restituiva, tramite il soggetto proponente, la pratica richiesta;
- che con provvedimento del 09/10/2009 veniva convocata la II Conferenza di Servizi per il giorno 4/11/2009, la cui seduta andava deserta;
- che in data 10/11/2009 veniva trasmesso il verbale di seduta deserta a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

PRESO ATTO CHE

- la **Soprintendenza per i Beni Architettonici** delle Province di Caserta e Benevento con nota 18555 del 29/08/2007, acquisita al protocollo regionale in data 03/09/2007 con n. 0740071, esprimeva parere di massima favorevole, non essendo la zona interessata dall'intervento progettuale sottoposta a vincolo paesaggistico;

- il **Settore Regionale Tutela dell'Ambiente e Politica del Territorio** comunicava, con nota 0757886 del 10/09/2007 che l'area d'intervento non rientra in Area Parco o Riserva Naturale, né interessata da "Piani Paesistici";
- l' **ASL CE/2** (Unità Operativa Prevenzione Collettiva Ambito 6 di Sessa Aurunca) con nota 1864/U OPC del 10/09/2007, acquisita al protocollo regionale in data 18/09/2007 con numero 0784394, esprimeva il proprio parere favorevole sul piano igienico- sanitario con la prescrizione che fossero rispettate le norme di sicurezza e le distanze prescritte dai fabbricati ricadenti in adiacenza del tracciato del metanodotto;
- con nota 9171 del 28/09/2007, acquisita al protocollo regionale in data 28/11/2007 con numero 1013529, l'**Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno** esprimeva il proprio Parere Favorevole, in quanto il progetto non interferisce con le aree interessate dalla pianificazione dell'Autorità di Bacino ;
- con nota acquisita al protocollo regionale l'11/12/2007 con n. 0858092, l'**ENEL Distribuzione S.p.A.** esprimeva parere di massima favorevole con le seguenti prescrizioni: concordare i punti di interferenza del metanodotto con le proprie linee, tramite un sopralluogo congiunto con i propri tecnici degli Uffici dell'Unità Operativa di Sessa Aurunca, siti nella Via Risorgimento del Comune di Cellule; subordinare i tempi di realizzazione di eventuali necessari spostamenti di impianti ENEL all'acquisizione delle autorizzazioni da parte degli Enti interessati (Provincia, Comune di Sessa Aurunca, Soprintendenza ai Beni Archeologici);
- con nota 221 del 06/10/2009, acquisita al protocollo regionale il 09/10/2009 con n. 0863638, il **Settore Provinciale del Genio Civile della Provincia di Caserta** esprimeva parere di massima favorevole al progetto in quanto compatibile con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato;
- con nota 003399 del 04/11/2009, acquisita al protocollo regionale il 10/11/2009 con n. 0970991, il **Consorzio Aurunco di Bonifica** esprimeva parere di massima favorevole con riserva di esprimere prescrizioni non appena saranno prodotti dalla SNAM Rete Gas i particolari costruttivi degli attraversamenti delle opere di bonifica;

CONSIDERATO CHE

- che l'istanza è corredata dagli elaborati grafici, dalla relazione tecnica e dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 164/2000;
- che sono stati inviati ai proprietari catastali degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera gli avvisi di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 come modificato;
- che l'opera da realizzare, ai sensi del citato D.Lgs. 164/200 è di pubblico interesse;

RITENUTO

- che, sulla base di quanto in premessa riportato, l'istruttoria possa ritenersi favorevolmente conclusa;

VISTO

- il Decreto Legislativo 23/05/2000 n. 164;
- il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale "Metanodotti di Interesse Regionale" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

DECRETA

Art. 1 - Su richiesta della Società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede in S. Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara n. 7, ai sensi dell'art. 52 quater del D. P.R. 327/201, come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004, è dichiarata di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile con contestuale approvazione del progetto, la costruzione del metanodotto "Allacciamento Cacem

S.r.l."- DN 100 (4") – 75 BAR- nel Comune di Sessa Aurunca (CE) come da elaborati grafici e relazione tecnica nelle premesse citati e depositati presso il Servizio Mercato Energetico Regionale – Energy-Management – Settore Regolazione dei Mercati - A.G.C. 12 - Centro Direzionale Isola A/6. E' altresì imposto il vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento sugli immobili occorrenti alla realizzazione del medesimo gasdotto.

- Art. 2** - E' assegnato il termine di mesi 12 e quello di anni 5, dalla data del presente decreto, rispettivamente per l'inizio dei lavori, il completamento degli stessi e dei relativi procedimenti ablativi.
- Art. 3** -La Società SNAM RETE GAS SPA durante l'esecuzione dei lavori è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni di cui in narrativa e di tutte quelle contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni ed, in particolare, all'osservanza delle norme riguardanti la sicurezza contenute nel D.M. del 17/04/2008.
- Art. 4** -Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- Art. 5** -Il Servizio 03 Mercato Energetico Regionale – Energy-Management - è incaricato della notifica del presente atto alla Società richiedente.
- Art. 6** -Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e verrà trasmesso all'Assessore Alle Attività Produttive nonché alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta".

Il Dirigente del Settore
Dott. Luciano Califano